

allegato 'A' al
numero 45577
della raccolta

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"AIR CAMPANIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 - La società si denomina "AIR CAMPANIA S.R.L."

ARTICOLO 2) SEDE

2.1 - La sede della società è in Avellino, Via Fasano, Zona Industriale Pianodardine s.n.c..

2.2 - Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso dai soci.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE

3.1 - La società ha per oggetto:

- la produzione del servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale su gomma, di persone a mezzo di auto-linee, funicolari terrestri, funivie, tranvie, ferrovie ed altri veicoli;

- l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività che, rispetto al trasporto, presenti caratteri di connessione, strumentalità e/o complementarietà e che sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

In via esemplificativa e non tassativa, le attività di cui innanzi possono così specificarsi:

a) l'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto di persone e di merci;

b) l'esercizio di servizi di trasporto pubblico ulteriori e/o diversi, a favore di enti territoriali locali sulla base di convenzioni e/o di contratti di servizio, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) la manutenzione di autostazioni, rimesse, officine, impianti funiviari e di ogni altra attività complementare purché funzionali all'esercizio del trasporto di persone;

d) l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla viabilità, quali la rimozione di auto e la gestione di parcheggi e semafori;

e) lo sviluppo di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la partecipazione ad altre società o mediante accordi con terzi;

f) l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;

g) lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza funzionali al miglioramento della qualità del trasporto pubblico ed, in generale, della mobilità, anche per conto di terzi.

Tali attività potranno essere esercitate in via diretta o indiretta a mezzo di società controllate o collegate, nel

rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi.

3.2 - La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali o finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di controllate e/o collegate.

La società, potrà, in particolare:

- ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate e collegate;
- assumere e concedere mandati di agenzia, commissione, rappresentanza, con o senza deposito;
- acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno;
- compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto di terzi;
- concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale di marchi e di diritti consimili.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria dovranno essere svolte in ossequio a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà

coordinare le proprie iniziative con altri enti ed aziende, comunque, fornitori di servizi pubblici.

ARTICOLO 4) DURATA

4.1 - La società ha una durata fino al 31 dicembre 2050.

4.2 - La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è pari ad euro 3.220.000,00 (tre milioni duecentoventimila).

5.2 - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

5.3 - Qualora risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, in previsione dell'assemblea ex art. 2482 bis, comma 2, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione indicata, salva la sua presentazione in assemblea.

ARTICOLO 6) AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti - in denaro, in natura, di crediti - anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione, o di una fidejussione bancaria, con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI

7.1 - Qualora l'assemblea dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

7.2 - Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società. Detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci e con l'obbligo

di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 8) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

8.1 - La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle norme di legge in materia.

8.2 - La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER

ATTO TRA VIVI

9.1 - Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi.

9.2 - In caso di trasferimento di quote da parte di un socio spetta agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

9.3 - Il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie quote dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed anche all'organo amministrativo della Società.

Nella comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., dovrà essere indicato l'ammontare della partecipazione in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

9.4 - I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all'organo amministrativo ed al socio cedente, la propria incondizionata vo-

lontà di acquistare le quote o i diritti di opzioni in vendita. L'accettazione dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita.

9.5 - Il ricevimento di quest'ultima comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi cioè la proposta del socio cedente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9.6 - Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, dandone contezza all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione. L'organo amministrativo, a sua volta, informa tempestivamente il proponente e gli altri soci.

9.7 - Il collegio arbitrale, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, determina il corrispettivo monetario delle quote o dei diritti oggetto del proposto negozio traslativo, tenendo conto del valore effettivo delle quote o dei diritti oggetto di trasferimento, alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.8 - Il valore effettivo delle quote o dei diritti oggetto di trasferimento va computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della Società, il valore corrente del patrimonio di questa e, quindi, dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione dalla tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

9.9 - La decisione del collegio arbitrale deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia maggiore del valore stabilito dal collegio arbitrale la proposta si intende fatta (salvo il diritto di revoca del proponente, da esercitarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del collegio arbitrale) per il corrispettivo pari al valore stabilito dal collegio arbitrale;

b) ove il corrispettivo indicato dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo indicato dal proponente;

c) sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo la confermi, sia nel caso in cui manchi qualsiasi ulteriore manifestazione di volontà da parte del proponente, l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione del collegio

arbitrale) a tutti i soci che, fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca, possono esercitare la prelazione, con le modalità di cui sopra, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in parola.

9.10 - Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora, tuttavia, dall'arbitraggio emerga che il valore delle quote o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il trenta per cento rispetto al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente medesimo.

9.11 - E' escluso, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di acquisto della partecipazione di maggioranza della società da parte di un socio privato, che lo stesso possa porre in essere atti di cessione di quote, di costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza.

9.12 - Decorso il termine di cinque anni di cui al punto precedente, il socio privato di maggioranza può effettuare atti di cessione delle quote, di costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a patto che l'ente pubblico o gli enti pubblici partecipanti alla Società esprimano

il loro preventivo motivato gradimento.

9.13 - Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico. Il gradimento viene espresso con le modalità di cui in seguito.

9.14 - Il socio privato che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà notificare agli enti pubblici partecipanti alla Società, per il tramite dell'organo amministrativo, la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la quota di capitale che intende cedere ed anche i dati identificativi del soggetto acquirente; ciascun dei predetti enti si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta missiva.

Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive ed integrative, l'assenso si intende dato.

9.15 - Le decisioni degli enti pubblici dovranno essere comunicate al socio cedente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato nell'istanza.

9.16 - La cessione effettuata in difformità di quanto previsto ai punti precedenti non produce effetto alcuno nei confronti della Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel relativo libro soci.

9.17 - Qualora nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra, il diritto di prelazione, le quote e i

diritti di opzione saranno liberamente alienabili.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

10.1 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c..

10.2 - Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

10.3 - Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 c.c..

10.4 - Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

10.5 - Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Organo Amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ARTICOLO 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1 - Il socio può essere escluso dalla società, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c.:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

- in caso di inadempimento, o impossibilità di adempimento, del conferimento di opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio.

11.2 - L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi del successivo art. 14.

11.3 - Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.4 - La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo Amministrativo, al socio escluso.

11.5 - L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

11.6 - Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 comma 4 c.c..

ARTICOLO 12) PARTECIPAZIONE ENTI PUBBLICI

12.1 - Nel caso di partecipazione maggioritaria al capitale sociale della società da parte enti pubblici, a questi ultimi

spetterà, in presenza di consiglio di amministrazione, la nomina di un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

13.2 - In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti, dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'assunzione di debiti per la società di un importo superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni).

13.3 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.4 - Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare, ai sensi del successivo

art. 14;

b) mediante consultazione scritta, ai sensi del successivo art. 17.2 lett. a);

c) sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi del successivo art. 17.2 lett. b).

13.5 - Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo, oppure al compimento di operazioni che determinano una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

13.6 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo di propria iniziativa, o su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi di legge, anche fuori dalla sede della società - purchè in Campania - mediante lettera raccomandata spedita ai soci al loro domicilio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o con altro mezzo che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

14.2 - Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.3 - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

14.4 - Laddove gli amministratori e/o i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare dichiarazione scritta diretta al presidente dell'assemblea, e da questi esibita in adunanza, e conservata agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.5 - Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

14.6 - L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 15) PRESIDENTE

15.1 - La Presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, spetta:
- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine all'Amministratore Delegato, al Consigliere più anziano di età, o al solo Consigliere presente.

15.2 - In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, il Presidente sarà eletto dall'assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.


15.3 - Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per valutare le dichiarazioni degli amministratori e/o dei componenti dell'Organo di Controllo non presenti; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

15.4 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Organo Amministrativo, dal notaio.

15.5 - Nel caso in cui l'assemblea riunita non è stata regolarmente convocata e gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo (o il revisore), se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli stessi sono stati informati della riunione e non si sono opposti alla trattazione.

OM

Amministratore



ARTICOLO 16) QUORUM

16.1 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 17) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

17.1 - Salvo quanto sopra precisato, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base di consenso espresso per iscritto, come previsto al precedente art.13.

17.2 - In particolare dette decisioni potranno essere assunte:
a) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

A tal fine l'Organo Amministrativo deve inviare ai soci, agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal

ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 16.

Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

La decisione non potrà essere assunta se entro detto termine di otto giorni i soci e gli Amministratori abbiano richiesto la adozione di una delibera assembleare ai sensi del precedente art. 13.6;

b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

17.3 - La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE

18.1 - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci ed avviene nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del D.lgs 175/2016.

18.2 - La società è amministrata di norma da un amministratore unico.

18.3 - Nei modi ed entro limiti stabiliti in applicazione

delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 del D.lgs 175/2016, l'assemblea può, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

18.4 - E' vietata la istituzione della carica di vicepresidente del consiglio di Amministrazione.

18.5 - Gli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

18.6 - In caso di assenza del presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età, senza compensi aggiuntivi.

18.7 - Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o inconfiribilità.

18.8 - I componenti dell'organo amministrativo devono altresì possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia individuati in applicazione delle disposizioni di cui

al comma 1 dell'articolo 11 del D.lgs 175/2016.

18.9 - Qualora l'assemblea abbia disposto che la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

18.10 - Non possono essere nominati amministratori i dipendenti della Regione Campania in quanto amministrazione controllante.

18.11 - Agli amministratori non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamento di fine mandato.

Per tutto quanto concerne l'entità della remunerazione degli amministratori la società rispetta i limiti stabiliti in adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs 175/2016.

18.12 - Coloro i quali hanno un rapporto di lavoro con la Società, se nominati amministratori, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori. La revoca di uno o più consiglieri di Amministrazione può essere deliberata dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza

giusta causa.

ARTICOLO 19 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

19.1 - Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A) Presidenza

19.2 - Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci.

B) Riunioni

19.3 - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere oppure da un componente dell'Organo di Controllo.

19.4 - Se il Presidente non è stato ancora nominato oppure non è più in carica, la riunione è indetta dal Consigliere più anziano di età.

19.5 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione, e, nei casi di urgenza, deve essere fatta con telegramma, con telefax o con posta elettronica certificata, inviati almeno tre giorni prima.

19.6 - Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri

in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

19.7 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

19.8 - L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

C) Deliberazioni

19.9 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

19.10 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.11 - Le decisioni degli Amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

19.12 - In particolare dette decisioni potranno essere assunte con le stesse modalità previste per le decisioni dei soci nel precedente art.17.

D) Delega di poteri

19.13 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le pro-

prie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri;
- ad uno o più Amministratori Delegati.

19.14 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

19.15 - Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

E) Verbalizzazioni

19.16 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della precedente lettera "D", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato anche tra estranei al Consiglio.

F) Cessazione dei Consiglieri

19.17 - Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare un Consigliere, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero intendendosi dimissionari anche gli altri Consiglieri e, quindi, l'intero Consiglio.

ARTICOLO 20) POTERI

20.1 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta - salvo quelli che siano riservati dalla legge espressamente ai soci - per il raggiungimento e l'at-

tuazione degli scopi sociali.

20.2 - L'Organo Amministrativo potrà, quindi, acquistare aziende commerciali nonché beni mobili ed immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunciare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il credito, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti, sia presso l'Agenzia del Territorio, che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato, ed in particolare presso Banche, con prelevamenti - anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e procuratori ad negotia e ad lites; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di

poteri.

20.3 - L'Amministratore Unico può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 22) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 - Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altresì, la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo.

22.2 - Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

22.3 - Ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze

previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

Articolo 23) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

23.1 - All'amministratore unico, o agli amministratori con delega, l'Assemblea può riconoscere a titolo di compenso incentivante la partecipazione, a norma dell'art.2389 c.c., nella misura complessivamente non superiore al 5% (cinque per cento) degli utili netti di ogni esercizio, e comunque nei limiti consentiti dalla legge.

23.2 - Il compenso incentivante di cui ai precedenti capoversi non può in ogni caso essere di importo tale da condurre la remunerazione complessiva degli amministratori al di sopra dei limiti stabiliti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs 175/2016.

ARTICOLO 24) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

24.1 - I soci possono nominare un Sindaco e un Revisore, e ne determinano i relativi compensi; la nomina del Sindaco è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

24.2 - I soci possono nominare per la revisione legale dei conti, in alternativa al Sindaco, un revisore.

24.3 - Al Sindaco ed al Revisore sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni previste dalla legge.

24.4 - Il Sindaco ed il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica.

24.5 - In alternativa al Sindaco Unico, i soci possono nomi-
nare un Organo di Controllo Collegiale, costituito da un
Collegio Sindacale composto da tre a cinque membri oltre i due
supplenti.

ARTICOLO 25

DIRETTORE GENERALE

25.1 - L'assemblea dei soci nomina il Direttore Generale di
intesa con la Regione Campania.

Potrà essere nominato Direttore Generale anche chi riveste la
qualifica di Amministratore della Società, senza cumulo degli
emolumenti; pertanto, in caso di cumulo di cariche, per tutta
la sua durata, al Direttore Generale non sarà dovuto il com-
penso di Amministratore.

Al Direttore Generale, salve le competenze sovraordinate e
concorrenti dell'organo amministrativo, compete la responsa-
bilità esecutiva ed operativa della Società.

Egli, in particolare, avvalendosi della struttura organizza-
tiva della Società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la
funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico svi-
luppo sulla base degli obiettivi definiti dall'Organo Ammi-
nistrativo;

- sottopone all'Organo amministrativo il progetto del bilancio

di esercizio predisposto dagli uffici amministrativi;

- gestisce il processo di organizzazione dell'attività aziendale e formalizza i piani economici e finanziari redatti sulla base del programma di lavoro ed il budget di esercizi, quando predisposti;

- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo;

- dirige il personale della Società e provvede alla gestione delle necessità, nel puntuale rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti del settore applicabili all'azienda e adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari nei confronti del personale dipendente di ogni qualifica e livello;

- espleta ogni e qualsiasi operazione bancaria;

- assume personale attraverso concorsi e/o selezioni, adottando tutti i provvedimenti necessari ed espressamente riconosciuti dal R.D. n.148/1931 nonché dal D.LGS. 175/2010;

- provvede all'acquisto ed alla vendita di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, con facoltà di procedere all'iscrizione ed alla radiazione degli automezzi di proprietà al Pubblico Registro Amministrativo e di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (ipoteca, privilegi ecc.) sugli stessi;

- esegue tutti i pagamenti inerenti all'attività di impresa;

- su delibera dell'organo amministrativo, indice bandi di gara

regolati dalla normativa vigente, eseguendo le relative procedure;

- aggiudica gare e procede anche ad affidamenti a trattativa privata, sottoscrivendo ordini e proponendo la nomina di collaudatori e di responsabili del procedimento;

- stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi;

- adotta, laddove si ritiene necessario, apposito regolamento per la delega di proprie funzioni a dirigenti aziendali;

- su delibera dell'organo amministrativo dispone la partecipazione della Società ad appalti, sia pubblici che privati, con facoltà di espletare la procedura preliminare e quella successiva all'aggiudicazione;

- sottoscrive documenti relativi agli adempimenti obbligatori nei confronti degli istituti previdenziali, assicurativi e di controllo;

- assolve agli obblighi normativi di cui alla L. n. 77/2020 per "la gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile".

ARTICOLO 26

ORGANI SOCIALI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLE NORME GENERALI

26.1 - E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 27) ESERCIZI SOCIALI

27.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 - Per l'approvazione del bilancio i soci sono convocati dall'Organo Amministrativo entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo stesso, e nei limiti della legge.

ARTICOLO 28) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

28.1 - La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

28.2 - Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

28.3 - Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine che sarà fissato dai soci, presso la sede sociale.

28.4 - Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti.

ARTICOLO 29) RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

29.1 - L'organo di amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

29.2 - Le funzioni di RPCT sono affidate ad un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al Responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

29.3 - In subordine, nei casi in cui i dirigenti sono in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddette a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

29.4 - Il provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT individua le conseguenze derivanti dagli inadempimenti degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale ove applicabile.

29.5 - Il provvedimento specifica le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

TITOLO VI

ARTICOLO 30) CRISI AZIENDALE

30.1 - La società predispone specifici programmi di valuta-

zione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea.

30.2 - Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi.

30.3 - Al fine di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, la società adotta un piano di risanamento o, se del caso, di ristrutturazione aziendale.

ARTICOLO 31) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31.1 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

31.2 - La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

31.3 - L'Organo Amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi sulle modalità della liquidazione.

ARTICOLO 32) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

32.1 - La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea.

32.2 - In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti di cui al precedente art. 11.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33) CONTROVERSIE -

CLAUSOLA ARBITRALE

33.1 - In caso di controversia, questa è devoluta alla decisione di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e il collegio arbitrale decide secondo diritto.

Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5 del 17/1/2003.

ARTICOLO 34) COMPETENZA ESCLUSIVA

34.1 - Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri, saranno di esclusiva competenza del Foro di Avellino.

ARTICOLO 35) DOMICILIO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

35.1 - Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascuno come da pubblicizzato presso il competente Registro Imprese.

35.2 - Presso il Registro Imprese devono essere indicati il domicilio di ciascun socio.

35.3 - Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alla relativa pubblicità presso il Competente Registro Imprese.

35.4 - Salva l'eventuale responsabilità a carico dell'Organo

amministrativo, resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 36) RINVIO

36.1 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Cody Cody



Certifico io sottoscritto Dr. D'Amore Pellegrino, notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi con sede in Avellino, che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 9642 rilasciata dal Consiglio nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presenta esonera dalla produzione e dalla esibizione del documento cartaceo originale.